Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

IPOTESI DI

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE

Ex art. 9 C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

Anno Scolastico 2016/2017

Il giorno 26 Maggio 2017 nei locali della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, siti in Piazza G. Galilei n. 36 a Cagliari in sede di negoziazione integrativa di livello regionale

Tra

I rappresentanti delle OO.SS. **e** **La Parte Pubblica**

CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
GILDA-UNAMS
FLC CGIL
SNALS-CONFSAL

Piazza G. Galilei,36 - 09128 Cagliari
tel.: 070/ 65004100

VISTO l'art. 9 del C.C.N.L. – Comparto Scuola 2006/2009;

VISTA l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Nazionale, recante i criteri e parametri di attribuzione delle risorse di cui all'art. 9 del succitato C.C.N.L., per le scuole collocate in aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica per l'anno scolastico 2016/2017, esercizio finanziario 2016, sottoscritto in data 24.06.2016;

VISTA la nota del M.I.U.R. – Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione n. 2229 del 28.04.2017 con la quale veniva avviato il procedimento per la presentazione dei progetti da parte delle scuole collocate in aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica per l'a.s. 2016/17;

VISTA la nota del M.I.U.R. – Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione n. 2672 del 18.05.2017 con la quale si differiva il termine finale di produzione dei progetti di cui al punto precedente fissandolo al 17.06.2017;

VISTA la nota del M.I.U.R. . – Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione n. 2569 del 16.05.2017, con la quale si differiva il termine finale per la conclusione delle attività relative ai progetti ammessi al finanziamento, fissandolo al 16.012.2017;

TENUTO CONTO della specificità della Regione Sardegna, il cui territorio rientra integralmente nella tipologia delle aree a rischio in ragione delle particolari situazioni socio economiche, l'elevato tasso di dispersione e di insuccesso scolastico;

CONSIDERATO che tali fenomeni rappresentano particolari condizioni di rischio di futuri insuccessi nella prosecuzione degli studi;

CONSIDERATO che il processo immigratorio, pur avendo minore rilievo rispetto ad altre zone dell'Italia, si evidenzia con caratteristiche di omogeneità in tutto il territorio sardo;

CONSIDERATO che con l'ipotesi di C.C.N.L. di cui sopra ed in applicazione dell'art. 9 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna è stato assegnato un finanziamento pari ad Euro 638.679,08;

PREMESSO che i progetti dovranno mirare al conseguimento del successo formativo per gli alunni, attraverso il miglioramento dell'offerta formativa con processi e azioni che, valorizzando

prioritariamente tutte le risorse, diano luogo a modalità organizzative e alla scelta di strategie didattiche con i bisogni della formazione;

RAVVISATA l'opportunità di procedere a finanziare progetti specifici allo scopo prodotti dalle istituzioni scolastiche che si trovano ad operare nei contesti di cui sopra;

RAVVISATA l'opportunità di operare una suddivisione preliminare dei fondi disponibili fra gli Ambiti Territoriali per le Province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano;

RAVVISATA l'opportunità, all'interno di detta suddivisione, di riservare una quota della disponibilità pari al 10% per garantire il finanziamento dei progetti finalizzati al contenimento del disagio e dei rischi derivanti dai fenomeni immigratori;

RAVVISATA l'opportunità di avviare tempestivamente le procedure al fine di consentire alle scuole di predisporre gli atti in tempo utile per avviare e concludere le attività per l'anno scolastico 2016/2017;

Si concorda la seguente intesa

TITOLO I

Art. 1 – Le risorse messe a disposizione della Regione Sardegna, pari ad Euro 638.679,08 (seicentotrentottomilaseicentosettantanove/08), vanno preliminarmente ripartite fra le scuole delle Province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, in rapporto al numero di alunni rilevati nell'Organico di Diritto per l'a.s. 2016/2017;

Art. 2 – All'interno di ciascun Ambito Territoriale Provinciale le quote, detratta la somma pari al 10% per le finalità indicate in premessa, verranno ripartite fra gli ordini di scuole ricadenti nel proprio territorio nel seguente modo:

- Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola secondaria di 1° Grado: 70%;
- Scuole secondarie di 2° Grado: 30%.

Art. 3 – In assenza di progetti specifici relativi ai processi immigratori in una delle quattro province, le risorse verranno utilizzate all'interno delle altre Province della Regione per attivare analoghi progetti;

Art. 4 – Ove non ci fossero specifici progetti per i processi immigratori a livello regionale, i fondi non utilizzati verranno riassegnati agli Uffici Scolastici Provinciali di provenienza per i progetti relativi alle aree a rischio di dispersione ed insuccesso;

Art. 5 – In assenza di progetti relativi alle aree a rischio educativo e contro l'emarginazione scolastica o di insufficienza degli stessi in uno dei cicli rispetto alle risorse assegnate, queste ultime verranno utilizzate nell'ordine:

a) In altro ordine all'interno delle Istituzioni scolastiche dipendenti dallo stesso Ufficio Scolastico Provinciale;
b) Nelle Istituzioni scolastiche di altro Ufficio Scolastico Provinciale; l'eventuale ulteriore ripartizione tra gli Uffici Scolastici Provinciali verrà effettuata a livello regionale;

Art. 6 – Le risorse da assegnare a ciascun progetto vengono individuate secondo il rapporto 1.000,00 Euro per il numero di docenti effettivamente partecipante, che non potrà comunque superare il 25% dei docenti in servizio presso la scuola, qualora si tratti di progetto presentato dalla singola Istituzione Scolastica, o presso le scuole facenti parte della rete. Detto importo costituisce mero parametro per il finanziamento del progetto e, pertanto, non è correlato all'effettivo compenso al personale docente ed ATA che verrà definito ai sensi dell'art. 9, comma 4 del C.C.N.L. – Comparto Scuola 2006/2009;

Art. 7 – I progetti sono onnicomprensivi e terranno conto delle complessità delle prestazioni richieste, in rapporto all'effettivo impegno di ciascuna componente;

Art. 8 - Le risorse assegnate alle diverse scuole sulla base di idonei progetti delle stesse, presentati e approvati dalla Commissione di valutazione, di cui al successivo art. 24 della presente ipotesi di contratto, costituiscono parte integrante del Fondo dell'Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art. 88 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, e sono destinate a compensare le attività svolte dal personale docente ed ATA coinvolto nei progetti;

Art. 9 – La riserva del 10% di cui in premessa, a favore di progetti finalizzati al contenimento del disagio e dei rischi derivanti dalla presenza di alunni immigrati, non esclude che analoghi progetti possano essere ammessi ai finanziamenti secondo l'ordine della graduatoria al fine dell'erogazione del rimanente 90%.

TITOLO II

PROGETTI

Art. 10 –I progetti dovranno essere presentati entro il termine fissato dal M.I.U.R. per il giorno 17.06.2017;

Art. 11 – In applicazione della nota del M.I.U.R. n. 2569 del 16.05.2017, le attività progettuali dovranno essere concluse entro il termine del 16.12.2017;

Art. 12 – I progetti devono essere presentati esclusivamente mediante il portale telematico accessibile dal sito web www.areearischio.it, previa richiesta di acquisizione delle credenziali di accesso, da effettuarsi con la compilazione del "form" presente sul medesimo sito web, come indicato nella nota del M.I.U.R. – Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione – Ufficio II, n. 2229/2017;

Art. 13 – I progetti, organicamente e coerentemente inseriti nei piani dell'offerta formativa, dovranno presentare caratteristiche di analiticità e rigore, partendo dai bisogni individualizzati degli alunni, dalla situazione specifica del territorio, dalla descrizione dei fenomeni di disagio riscontrabili all'interno del sistema scolastico e dal suo esterno. Tali progetti dovranno, altresì, contenere le attività di monitoraggio e di valutazione utilizzate dalla scuola;

Art. 14 – Le attività dei progetti, su presupposto della centralità dello studente, dovranno essere coerenti con i bisogni rilevati;

Art. 15 – Avranno titolo di priorità, all'interno del vincolo di cui al precedente art. 6, i progetti cui aderiscano la totalità delle classi e, in subordine, il maggior numero dei Consigli di classe con la partecipazione di tutti i docenti che ne fanno parte;

Art. 16 – Nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado devono intendersi quali destinatarie le classi del primo biennio;

Art. 17 – Al progetto devono risultare allegati gli elenchi dei docenti impegnatisi a partecipare, sottoscritti dai Dirigenti Scolastici;

Art. 18 – Al fine di ampliare il numero complessivo delle esperienze progettuali di cui trattasi nel territorio regionale, nella valutazione si terrà conto delle Istituzioni scolastiche che siano alla prima esperienza;

Art. 19 – Tra i progetti ammessi alla valutazione avranno precedenza quelli presentati dalle scuole che non hanno avuto finanziamenti nei due anni finanziari precedenti, sia che li abbiano presentati come scuola singola, sia in rete con altre scuole;

Art. 20 – I progetti dovranno indicare: tempi e attività aggiuntive, interventi basati sulla flessibilità e integrati unitariamente nella progettazione didattica ordinaria. Negli ambiti disciplinare gli interventi didattici dovranno essere improntati all'utilizzo di metodologie e tecniche innovative tali da consentire l'individualizzazione dell'insegnamento sulla base dei bisogni formativi rilevati per singolo alunno, nonché degli stili cognitivi, dei ruoli e dei ritmi di apprendimento;

Art. 21 – Particolare attenzione deve essere data alle metodologie impiegate e, in particolare alla didattica laboratoriale, al lavoro di gruppo e a quella dell'imparare facendo, finalizzata s valorizzare l'apprendimento attraverso l'esperienza, nonché l'ambito formale ed informale;

Art. 22 – In particolare i progetti specifici legati alla presenza di ragazzi immigrati, dovranno contenere interventi per il rafforzamento della conoscenza della lingua italiana e delle altre discipline, attraverso attività di didattica laboratoriale.

TITOLO III

ESAME DEI PROGETTI, VALUTAZIONE, MONITORAGGIO

Art. 23 - L'Ufficio Scolastico Regionale assicurerà assistenza e supporto alle Istituzioni Scolastiche nell'attività progettuale;

Art. 24 – I progetti verranno esaminati da un'apposita Commissione di valutazione, costituita presso l'U.S.R.;

Art. 25 – La valutazione dei progetti dovrà essere conclusa in tempo utile per consentirne la realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche, tenendo conto del termine ultimo di conclusione delle attività progettuali, fissato dal M.I.U.R. per il 16.12.2017;

Art. 26 – Saranno ammessi alla valutazione solo i progetti basati su analitica, accertata e documentata situazione di disagio e di rischio di emarginazione scolastica, di insuccesso e dispersione e/o alla presenza di ragazzi immigrati;

Art. 27 – La valutazione dei progetti relativi alla dispersione e insuccesso verrà effettuata sulla base della scheda allegata – Allegato 1 – che fa parte integrante del presente accordo;

Art. 28 – Nella valutazione, particolare considerazione viene posta per i progetti presentati da scuole consorziate che utilizzino le "reti di scuole" e "reti istituzionali", come strutture di partecipazione e di promozione della cittadinanza dei giovani che, attraverso attività educative, possono migliorare la propria vita e la propria partecipazione, con le limitazioni stabilite dall'art. 19;

Art. 29 . Particolare attenzione verrà data nella valutazione, ai progetti accompagnati da specifiche azioni di formazione del personale impegnato;

Art. 30 - La Direzione Generale per la Sardegna provvederà ad elaborare specifici strumenti di rilevazione, sia in itinere che finali, con i quali sia possibile verificare l'effettiva attuazione dei progetti, il grado di partecipazione del personale e l'efficacia;

Art. 31 – L'accompagnamento in itinere potrà essere effettuato dall'U.S.R. con azioni di monitoraggio, attraverso strumenti di rilevazione informatici sia attraverso verifiche reali sulla osservazione delle azioni;

Art. 32 – Nell'ipotesi in cui tutti i progetti presentati siano ammessi al finanziamento, per un importo pari a quello richiesto, ovvero per l'importo massimo erogabile alla luce dei criteri fissati dal presente C.C.I.R. e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia, entro il limite costituto dal finanziamento assegnato alla regione Sardegna ai sensi dell'allegato al C.C.N.L. sopra richiamato, l'U.S.R. per la Sardegna adotterà direttamente il provvedimento di ammissione al finanziamento, senza previa elaborazione di una graduatoria, dando apposita comunicazione alle scuole interessate;

Art. 33 – Alle OO.SS. firmatarie del presente accordo verrà assicurata, dall'Ufficio Scolastico regionale, l'informazione e l'accesso alla documentazione in ogni fase dell'attività, nonché l'accesso alla documentazione relativa ai progetti presentati e alla valutazione degli stessi.

Art. 34 – Le parti concordano sulla riapertura della contrattazione regionale, su richiesta anche di solo una di esse, in ragione di innovazioni o modifiche delle disposizioni normative, contrattuali o amministrative vigenti alla data di sottoscrizione del presente C.C.I.R..

Letto, approvato e sottoscritto

Per la parte pubblica

Dott. Francesco Feliziani _____

Dott. Sergio Repetto _____

Per le OO.SS.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale

Ufficio primo

FLC – CGIL _____

CISL _____

UIL _____

CONFSAL – SNALS _____

GILDA – UNAMS _____

Piazza G. Galilei,36 - 09128 Cagliari
tel.: 070/ 65004100